

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **528/1988** (ECLI:IT:COST:1988:528)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9242**

Atti decisi:

N. 528

ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 28 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 14 febbraio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Liguria ha sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 124, 125 e 126 Cost., avverso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), in quanto quest'ultimo articolo, nel caso che la Regione non provveda, nel termine di cui all'art. 3 della legge n. 475 del 1968, a bandire i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, attribuisce al Commissario del Governo il potere di nominare nei trenta giorni successivi un Commissario straordinario incaricato della indizione del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso sino alla assegnazione delle sedi farmaceutiche ai relativi vincitori;

che, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe illegittima in quanto, in materia di competenza regionale, prevede forme di controllo diverse da quelle espressamente e tassativamente previste dagli artt. 125 e 126 Cost., senza, peraltro, che vengano assicurate alle Regioni le garanzie procedurali di cui all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.

Considerato che il ricorso, notificato il 28 gennaio 1985, è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14 febbraio 1985, e cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il predetto ricorso, ancorché avente ad oggetto una disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 177 del 1988, sol per ciò, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981; ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e agli artt. 124, 125 e 126 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.